



CERTIFICAZIONE UNICA 2025 INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E CONSEGNA AL CONTRIBUENTE

Riferimenti:

- Provv. 15.01.2025 n. 9454

IN BREVE

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2025 n. 9454, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2025 (CU 2025), relativi all'anno 2024.

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2025 n. 9454, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2025 (CU 2025), relativi all'anno 2024, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 3.2.2025 e 13.2.2025) e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d'imposta deve:

- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 17.3.2025** (in quanto il giorno 16 cade di domenica), **oppure entro il 31.3.2025** se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, utilizzando il modello "ordinario", al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2025);
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del **17.3.2025** (in quanto il giorno 16 cade di domenica), con il modello "sintetico", che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello "ordinario".

Invece, le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2025 (31/10/2025).

Ambito applicativo

La Certificazione Unica 2025 riguarda:

- **i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati**, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2024 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- **i redditi di lavoro autonomo** di cui all'art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2024;
- **le provvigioni**, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2024, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73;
- **le provvigioni derivanti da vendite a domicilio** di cui all'art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- **i corrispettivi erogati dal condominio** nel 2024 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73;
- **i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni** ("locazioni brevi"), di cui all'art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);

-
- **alcuni redditi diversi** ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività dilettantistica di cori e bande musicali, ecc.), corrisposti nel 2024;
 - i compensi corrisposti nel 2024 **ai lavoratori sportivi**;
 - **le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia**, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
 - l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2024 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
 - l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
 - le relative ritenute operate;
 - le detrazioni d'imposta effettuate;
 - i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e ad altri Enti;
 - i dati assicurativi INAIL.

Si ricorda che le Certificazioni Uniche 2025 riguardano le somme corrisposte nel 2024, indipendentemente dal regime contabile e fiscale applicato dal sostituto d'imposta che potrebbe, invece, determinare il concorso al reddito delle medesime somme in un periodo d'imposta diverso da quello di effettivo pagamento.

Lavoratori domestici

La Certificazione Unica 2025 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, badanti), ai quali va consegnata una "dichiarazione sostitutiva" semplificata.

Certificazione dei dividendi, dei capital gain e degli altri redditi di capitale

La Certificazione Unica 2025 non riguarda invece la certificazione dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l'apposito modello CUPE (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663; le relative istruzioni sono state aggiornate l'11.2.2021 e il 18.12.2023).

Trasmissione telematica della certificazione unica 2025 all'Agenzia delle Entrate

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d'imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti:

- all'Agenzia delle Entrate in via telematica:
- direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
- oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

Per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2025, il sostituto d'imposta deve utilizzare il modello "ordinario", che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione "sintetica" da consegnare al contribuente, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2025), da compilare secondo le istruzioni approvate dall'Agenzia delle Entrate.

MODELLO ORDINARIO CERTIFICAZIONE UNICA 2025

Il modello "ordinario" di Certificazione Unica 2025 è infatti costituito:

- dal frontespizio;
- dal quadro CT, relativo alla comunicazione della "sede telematica" per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli;
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra:

- a) dati fiscali;
- b) dati previdenziali e assistenziali;
- c) dati assicurativi INAIL;
- d) annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2025 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

Dati relativi al contribuente

Tra i dati relativi al contribuente, deve essere indicato, nel campo 8, il codice della “categoria particolare”, secondo quanto previsto nella “Tabella G” posta in appendice alle istruzioni della Certificazione Unica 2025, che viene di seguito riportata.

TABELLA G - CATEGORIE PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
B	Pensionati da casellario pensionistico	T1	Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	T2	Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale
D	Insegnanti e presidi di scuola media	T3	Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	T4	Corte Costituzionale categoria ad esaurimento
F	Graduati e truppa	Z	Eredi
G	Sottufficiali	Z2	Ex coniuge (in caso di procedure di pignoramento presso terzi)
H	Ufficiali	Z3	Soci di cooperative artigiane di cui legge n. 208 del 2005
K	Magistrati	Z4	Dipendenti di ditta appaltatrice inadempiente
L	Dipendenti all'estero		

Al riguardo, si segnala che:

- i codici previsti da indicare nel suddetto campo 8 sono stati ridotti rispetto alla Certificazione Unica 2024, eliminando vari codici collegati ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- parallelamente, è stato però esteso l’obbligo di compilazione dell’apposita sezione dei dati fiscali dei redditi di lavoro dipendente e assimilati riguardante “PARTICOLARI TIPOLOGIE REDDITUALI”.

Percipienti esteri

Nella sezione dei dati anagrafici riservata ai percipienti esteri, nella Certificazione unica 2025 sono state inserite:

- la casella 42 “Luogo di attinenza”, da barrare nel caso in cui al precedente punto 41 (località di residenza estera) è stato riportato il luogo di attinenza; tale compilazione è obbligatoria in presenza di lavoratori frontalieri residenti in Svizzera;
- la casella 46 “Frontaliere”, da barrare in presenza di frontalieri svizzeri.

Dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi

Nella parte del modello “ordinario” della Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;

-
- l'ammontare lordo corrisposto;
 - le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
 - l'imponibile;
 - le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
 - i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese);
 - le spese rimborsate;
 - le somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall'art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili;
 - i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
 - le somme corrisposte in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa;
 - i redditi erogati da altri soggetti;
 - i dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie;
 - le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
 - le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

Compensi e indennità erogati ai “contribuenti forfettari” e ai “contribuenti minimi”

Per effetto dell'art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. “Adempimenti”), che ha inserito il co. 6-septies nell'art. 4 del DPR 322/98, a decorrere dall'anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

Tali esoneri si applicano quindi per la prima volta in relazione alle Certificazioni Uniche 2025 relative ai compensi erogati nel 2024.

Secondo quanto previsto dalle istruzioni alla Certificazione Unica 2025, non rientrano nel regime di esonero le indennità, ad esempio quelle di maternità, non assoggettate a ritenuta d'acconto, le quali devono essere indicate nei punti 4 e 7 della certificazione relativa al lavoro autonomo, inserendo nel punto 6 il nuovo codice “25” (per i contribuenti forfettari) o il nuovo codice “26” (per i contribuenti in regime di vantaggio).

Nella Certificazione unica 2025 è stato invece eliminato il precedente codice “24”, che riguardava i compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all'art. 1 della L. 190/2014.

Nuovo regime dei lavoratori impatriati

Le istruzioni della Certificazione Unica 2025 recepiscono la nuova disciplina per i lavoratori impatriati di cui all'art. 5 del DLgs. 27.12.2023 n. 209, applicabile ai soggetti che sono in possesso degli specifici requisiti previsti e che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

I redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia dai suddetti lavoratori sono imponibili nella misura del:

- 50% dei redditi corrisposti (entro il limite annuo di 600.000, euro), nel rispetto delle condizioni previste dai co. 1-3 dell'art. 5 del DLgs. 209/2023;
- 40% dei redditi corrisposti (entro il limite annuo di 600.000, euro), in presenza delle condizioni di cui al co. 4 dell'art. 5 del DLgs. 209/2023 (trasferimento in Italia con un figlio minore o nascita di un figlio ovvero adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime).

Nel primo caso:

- nel punto 4 occorre indicare l'ammontare complessivo delle somme erogate, mentre le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50%) vanno indicate nel successivo punto 7;
- nel punto 6 va indicato il nuovo codice 16.

Nel secondo caso:

- nel punto 4 occorre indicare l'ammontare complessivo delle somme erogate, mentre le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60%) vanno indicate nel successivo punto 7;
- nel punto 6 va indicato il nuovo codice 17.

In entrambi i casi, nella sezione dati anagrafici del percipiente, nel punto 11 deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza fiscale prima del trasferimento della residenza in Italia, sulla base della classificazione contenuta nella "Tabella H" posta in appendice alle istruzioni della Certificazione Unica 2025.

Lavoratori del settore sportivo

In relazione ai lavoratori del settore sportivo, ai fini della compilazione del punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025:

- è stato eliminato il codice "N1", che riguardava i compensi corrisposti fino al 30.6.2023 nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, che erano qualificati come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR;
- con il codice "N2" devono essere indicati i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del DLgs. 36/2021, come previsto dall'art. 53 co. 2 lett. a) del TUIR prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 3 co. 2 del DL 31.5.2024 n. 71, conv. L. 29.7.2024 n. 106;
- con il codice "N3" devono essere indicati i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del DLgs. 36/2021, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, come previsto dall'art. 53 co. 2 lett. a) del TUIR prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 3 co. 2 del DL 31.5.2024 n. 71, conv. L. 29.7.2024 n. 106.

Codice tipo rapporto

Nella parte relativa ai dati previdenziali della Certificazione Unica 2025 è stato inserito il nuovo punto 31, denominato "Tipo rapporto", in cui deve essere riportato il codice tipo rapporto indicato nel flusso Uniemens relativo ai contributi pagati alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, sulla base della seguente classificazione.

Codice tipo rapporto	Descrizione
13	Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (non possono essere attivati nuovi rapporti dall'1.1.2017)
09	Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del DL 269/2003 conv. L. 326/2003 - Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) Il presente codice non può essere utilizzato per i rapporti di lavoro sportivo di cui al DLgs. 36/2021, per i quali occorre fare riferimento a quanto indicato nella sezione 3-bis dei dati previdenziali della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
07	Venditore porta a porta (reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
D1	Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D2
D2	Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D1
D3	Sportivo dilettante con copertura assicurativa
D4	Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D5
D5	Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D4
D6	Amministrativo gestionale ASD con copertura assicurativa
D7	Sportivo dilettante impiegato pubblico

Categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente previdenziale

Nella parte relativa ai dati previdenziali della Certificazione Unica 2025 è stato implementato anche il punto 33, denominato “Categoria”, in cui va indicata la categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente previdenziale, sulla base della classificazione di seguito riportata.

Ente	Categoria	Codice
ENPAM	Medico di assistenza primaria	N
	Pediatra di libera scelta	O
	Medico specialista esterno	P
	Medico della continuità assistenziale a tempo determinato	Q
	Medico fiscale INPS	R
	Medico convenzionato esterno INPS	S
	Medico operante presso struttura accreditata SSN	T
	Medico operante presso altri enti	U
ENPAPI	Infermieri prestatori d’opera occasionali	V
INPS	Gestione separata INPS (art. 2 co. 26 della L. 335/95)	W
INPS	Gestione ex ENPALS	Z

Rispetto alla Certificazione Unica 2024, sono state inserite nuove categorie ed è variata l’attribuzione di alcuni codici già esistenti.

Per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 sono state inoltre implementate le istruzioni per la compilazione dei punti 34 (“Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante”) e 35 (“Contributi previdenziali a carico del percipiente”).

Franchigia utilizzata

Nella parte relativa ai dati previdenziali della Certificazione Unica 2025 è stato inserito anche il nuovo punto 40, denominato “Importo franchigia utilizzato”, in cui deve essere inserito l’importo della franchigia detratta dalle somme erogate, indicate nel precedente punto 4 (ad esempio in caso di prestazioni sportive o di lavoro autonomo occasionale).

Dati relativi alle “locazioni brevi”

Nel modello “ordinario” della Certificazione Unica 2025 è inoltre presente il prospetto per indicare i dati dei contratti di “locazione breve” e le ritenute operate sui relativi corrispettivi.

L’art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), attuato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, ha infatti introdotto una ritenuta sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L’obbligo di applicazione della ritenuta riguarda gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi relativi ai suddetti contratti o intervengano nel loro pagamento (si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24).

Tuttavia, in base a quanto previsto dall’art. 1 co. 595 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), a decorrere dal periodo d’imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2082 c.c. Le disposizioni del predetto comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Nel prospetto in esame devono quindi essere indicati:

-
- i dati relativi all'immobile (indirizzo e dati catastali);
 - la durata del contratto nell'anno di riferimento;
 - l'importo del corrispettivo;
 - la ritenuta operata.

Se il corrispettivo è stato percepito da un soggetto non proprietario, in caso di sublocazione o di concessione in godimento da parte del comodatario, occorre barrare l'apposita casella.

Indicazione dei dati catastali dell'immobile locato

Nel prospetto relativo alle locazioni brevi del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2025 devono essere compilati i punti 14, 15, 16, 17 e 18, relativi ai dati catastali dell'immobile locato (sezione urbana o Comune catastale, foglio, particella, subalterno).

Indicazione del codice CIN

A partire dalla Certificazione Unica 2025, nel nuovo punto 22 deve essere indicato il codice identificativo nazionale (CIN) delle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, di cui all'art. 13-ter del DL 145/2023, come previsto dall'art. 1 co. 78 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).

Comunicazione in forma aggregata

I dati riferiti ai contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dal medesimo soggetto locatore possono essere comunicati anche in forma aggregata, indicando nell'apposita casella il numero complessivo dei contratti stipulati.

Per ogni singola unità immobiliare, l'esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, cioè in forma aggregata o in forma analitica.

Termine di trasmissione

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2025 deve avvenire, di regola, **entro il 17.3.2025** (in quanto il giorno 16 cade di domenica).

Certificazioni Uniche relative a redditi di lavoro autonomo professionale

Le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro il 31.3.2025** (art. 4 co. 6-*quinquies* del DPR 322/98, come modificato dall'art. 2 co. 5 del DLgs. 5.8.2024 n. 108).

Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

Le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono invece essere inviate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2025, quindi **entro il 31.10.2025**.

Come indicato nella ris. Agenzia delle Entrate 4.3.2024 n. 13, a partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d'imposta 2024, le informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'invio entro il 31.10.2025 può quindi riguardare, ad esempio, le Certificazioni Uniche 2025 relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

Devono invece essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, entro l'ordinaria scadenza del 17.3.2025, le Certificazioni Uniche 2025 riguardanti, ad esempio:

- i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (diritti d'autore e d'inventore);

-
- gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
 - le provvigioni erogate a persone fisiche;
 - i corrispettivi erogati dal condominio a persone fisiche per prestazioni relative a contratti di appalto;
 - le "locazioni brevi".

Regime sanzionatorio

L'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, infatti, è prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza del 17.3.2025 o del 31.3.2025, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Ambito applicativo

Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. provvigioni erogate a soggetti diversi dalle persone fisiche).

Correzione entro 5 giorni

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

A tali fini, la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8) aveva chiarito che i 5 giorni devono essere conteggiati a partire dalla scadenza ordinaria, ora stabilita al 16 marzo, anche se il termine, cadendo di domenica, slitta a lunedì 17 marzo.

Pertanto, per evitare l'applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve avvenire entro il 21.3.2025 (5 giorni dal 16.3.2025, anche se opera lo slittamento al 17.3.2025).

Certificazioni Uniche relative a redditi di lavoro autonomo professionale

Le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, che devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2025, potranno invece essere corrette entro il 5.4.2025 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2025 n. 9454, punto 7.3).

Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

A seguito dell'intervento della L. 205/2017, che ha disposto a livello normativo la possibilità di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, deve ancora essere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in esame.

Da un punto di vista letterale, infatti, tale disposizione è riferita solo alla scadenza "ordinaria" del 16 marzo.

Ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), aveva affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi

dell'art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile.

Tale posizione dell'Agenzia delle Entrate appariva tuttavia discutibile, in quanto l'esclusione del ravvedimento non è prevista a livello normativo.

Con la successiva circ. 31.5.2024 n. 12 (§ 6), l'Agenzia delle Entrate ha espressamente superato il suddetto orientamento, chiarendo che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso, qualora l'invio telematico della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

MODELLO SINTETICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2025

Consegna della certificazione unica 2025 al contribuente-sostituito

Il sostituto d'imposta deve:

- compilare il *modello "sintetico" di Certificazione Unica 2025*, secondo le istruzioni approvate dall'Agenzia delle Entrate;
- rilasciarla al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni approvate dall'Agenzia delle Entrate.

Il modello "sintetico" di Certificazione Unica 2025, da rilasciare al contribuente-sostituito, è costituito:

- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra:
 - 1) dati fiscali;
 - 2) dati previdenziali e assistenziali;
 - 3) dati assicurativi INAIL;
 - 4) annotazioni;
 - 5) dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
 - 6) dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle "locazioni brevi" ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017;
 - 7) dalla scheda (non presente nel modello "ordinario") per la scelta della destinazione:
 - a) dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
 - b) del 5 per mille dell'IRPEF per il sostegno del settore *no profit*, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti gestori delle aree protette, degli enti di tutela dei beni culturali e paesaggistici, delle Università e della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
 - c) del 2 per mille dell'IRPEF al finanziamento di un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale.

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2025 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di "locazioni brevi", il sostituto d'imposta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

Dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi

Nella parte del modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati, in maniera analoga al modello "ordinario":

- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l'ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l'imponibile;

-
- le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
 - i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese);
 - le spese rimborsate;
 - i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
 - le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
 - le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

Analogamente al modello "ordinario", nel modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025 è stata prevista l'indicazione anche delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall'art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili.

A differenza del modello "ordinario", non sono invece previsti i riquadri relativi all'indicazione:

- delle somme corrisposte in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa;
- dei redditi erogati da altri soggetti;
- dei dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie.

Codice tipo rapporto

Anche nel modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025, nella parte relativa ai dati previdenziali, è stato inserito il nuovo punto 31, denominato "Tipo rapporto", in cui deve essere riportato il codice tipo rapporto indicato nel flusso Uniemens relativo ai contributi pagati alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, sulla base della classificazione indicata nel precedente § 3.5.

Franchigia utilizzata

Anche nel modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025, nella parte relativa ai dati previdenziali, è stato inserito il nuovo punto 40, denominato "Importo franchigia utilizzata", in cui deve essere inserito l'importo della franchigia detratta dalle somme erogate, indicate nel precedente punto 4 (ad esempio in caso di prestazioni sportive o di lavoro autonomo occasionale).

Dati relativi alle "locazioni brevi"

Nel modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025 è presente anche il prospetto per indicare i dati dei contratti di locazione breve e le ritenute operate sui relativi corrispettivi, ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017.

Dati catastali dell'immobile locato

Nel prospetto relativo alle locazioni brevi del modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025, a differenza del modello "ordinario", non sono presenti i punti 14, 15, 16, 17 e 18, in cui indicare i dati catastali dell'immobile locato (sezione urbana o Comune catastale, foglio, particella, subalterno).

Indicazione del codice CIN

Anche nel modello "sintetico" della Certificazione Unica 2025 è stato invece inserito il nuovo punto 22, dove deve essere indicato il codice identificativo nazionale (CIN) delle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, di cui all'art. 13-ter del DL 145/2023, come previsto dall'art. 1 co. 78 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025).

Sottoscrizione del sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2025 anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Termine e modalità di consegna

I sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2025 entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica).

I sostituti d'imposta, in luogo della consegna della Certificazione Unica 2025 in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

L'utilizzo di tale modalità è comunque escluso qualora:

- la certificazione debba essere rilasciata agli eredi del soggetto deceduto;
- il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Rilascio di una nuova Certificazione relativa al 2024

Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2024, prima dell'approvazione della Certificazione Unica 2025, ad esempio la Certificazione Unica 2024 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare la nuova Certificazione Unica 2025, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata entro il suddetto termine del 17.3.2025.

Rilascio di una certificazione diversa dopo la trasmissione all'Agenzia delle Entrate

Nel caso in cui il sostituto d'imposta rilasci una Certificazione Unica 2025 diversa da quella trasmessa all'Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contribuente che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate, dovrà:

- verificare i dati forniti dalla Certificazione Unica rilasciata;
- procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.

Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna della certificazione

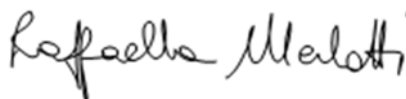
Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d'imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97).

Tuttavia, si ritiene che, se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l'attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia "meramente formale" e quindi non sanzionabile.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Raffaella Merlotti
LPG Advisors



LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

☎ 0331 679192

🌐 www.lpgstudio.it

CF/P.IVA 02212340125